

REGOLAMENTO (UE) N. 370/2010 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2010****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da tale paese.

- (2) Le domande presentate per l'anno contingente 2010/2011 hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di attribuzione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, presentate per il periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2011, sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:

- 0,631009 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
- 0,567088 per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.